

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL LABORATORIO
EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI (L.E.N.S.)**

---00---

REPERTORIO 296/2015

L'anno 2015, il giorno del mese di

PROTOCOLLO 16740

del 10 febbraio 2015

PREMESSO CHE

- l'Università è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito dell'Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- con la Legge 30/1/1991 n.37 è stato istituito presso l'Università degli Studi di Firenze il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non lineari, in quanto segue denominato LENS;
- il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le Università italiane e di paesi stranieri ed altri centri di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge istitutiva;
- il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto;
- la legge istitutiva del LENS stabilisce, tra l'altro, che sono scopi del LENS:

a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;

b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la più avanzata strumentazione e la necessaria assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;

c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione con Università ed Enti di ricerca, utilizzando le attrezzature di cui dispone;

d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche nel campo della fisica, della biologia, della chimica e medicina ;

e) promuovere a tutti i livelli scambi di idee, esperienze e competenze tecniche e scientifiche nelle aree di interesse per il laboratorio;

CONSIDERATO

- che nel LENS si svolgono attività di ricerca, complementari a quelle condotte presso l'Università di Firenze con analoghi obiettivi quali la cooperazione con altri istituti di ricerca anche stranieri, gli studi interdisciplinari ed il trasferimento tecnologico;
- che il LENS ha come membri ordinari, l'Università di Firenze ed altre Università ed istituti stranieri;
- che l'Università di Firenze, promuove la cooperazione con altre Università ed istituti di ricerca;
- che la collaborazione tra Università e Lens è da tempo avviata e si alimenta attraverso proficue collaborazioni anche finalizzate a garantire che i professori ed i ricercatori di molti dipartimenti dell'Università di Firenze che costituiscono la gran parte del personale scientifico del LENS, concorrano, implementino le finalità del LENS e ne consentano il mantenimento dei livelli di eccellenza;
- che il LENS è ubicato nei locali dell'Università di Firenze presso il polo scientifico di Sesto Fiorentino, via Nello Carrara, nr 1, a titolo di comodato che viene stipulato contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione ;
- che il LENS fornisce a ricercatori di Università e enti di ricerca italiani e stranieri tutta l'assistenza tecnica, scientifica e amministrativa per l'esecuzione scientifica di progetti di ricerca e nei campi della ricerca fondamentale e applicata, anche grazie alle attrezzature di avanguardia di cui dispone;
- che il LENS oltre ad essere un'infrastruttura di ricerca nazionale si colloca all'interno di una rete di infrastrutture europee e che al suo interno svolge una intensa attività di alta formazione a livello di Dottorato di ricerca;
- che il LENS, pur avendo finalità di ricerca, perseguendola attivamente ed a alti livelli, ed operando già in modo integrato con l'Università di Firenze per l'utilizzo di personale scientifico e tecnico amministrativo, non ha, pur nell'ambito dell'acclarata autonomia, accesso a procedure e strumenti caratterizzanti e vitali per l'avanzamento della ricerca, tipicamente affidate dall'ordinamento al sistema universitario, quale la possibilità di attivare assegni di ricerca e essere sede di dottorato;
- che pertanto negli interessi comuni perseguiti nonché nelle sinergie intraprese è di reciproco interesse avviare un'intesa da concretizzarsi con separati atti e protocolli attuativi, mediante la quale, attraverso la programmazione dell'Università, il Lens consegue strumenti, risorse e mezzi per il pieno perseguimento delle sue funzioni;
- che il LENS operando con personale dell'Università non ha di per sé la titolarità e l'accesso ad alcune funzioni;
- che il LENS percepisce un contributo annuo di funzionamento erogato dal MIUR nell'ambito degli stanziamenti destinati all'Università di Firenze;

CONSIDERATO INOLTRE

- l'esperienza del LENS in rilevanti progetti europei di diversa tipologia (sia in termini di importo che di importanza scientifica);
- l'esperienza del LENS in alta formazione internazionale attraverso l'alto numero di progetti Marie Curie;
- la rilevanza scientifica progettuale del LENS attraverso l'alto numero di progetti ERC presso la struttura;
- la tipologia dei progetti di ricerca europea al LENS sono quasi tutti nella categoria "excellence science"
- l'esperienza del LENS nella gestione dell'accoglienza di ricercatori extracomunitari;
- l'esperienza del LENS nella gestione dell'attività negoziale con fornitori stranieri;
- la posizione del LENS ai vertici del rapporto ANVUR dei piccoli centri di ricerca;
- la collaborazione del LENS con industrie negli ambiti specifici delle attività scientifiche.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari in seguito brevemente denominato "Laboratorio" o "L.E.N.S." legalmente rappresentato nella persona del Direttore Prof. Francesco Saverio Pavone,

E

l'Università degli Studi di Firenze, in seguito brevemente denominata "Università", legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Tesi , a ciò autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____ ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 bis dello Statuto del Laboratorio previsto dall'articolo 1 comma IV della legge 30.1.1991 n. 37, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze nell'adunanza del 5.7.1991.

2. La convenzione disciplina inoltre le attività di cui il LENS si può fare promotore previ successivi accordi applicativi con le strutture di riferimento.

3. Il LENS percepisce un contributo annuo di funzionamento erogato dal MIUR ad oggi di 620.000 Euro. La consistenza di tale stanziamento dovrà essere parametrata all'andamento del FFO di Ateneo.

Art. 2 Locali nella disponibilità del LENS

1. Per l'esercizio delle attività istituzionali previste dalla legge 37/1991 l'Università consente l'utilizzazione gratuita da parte del LENS dell'immobile posto in Sesto Fiorentino, Via Nello Carrara, n.1 individuato nel foglio di mappa n. dalla particella n. comprendente un'area di mq. XX, il tutto come meglio specificato nelle planimetrie che sono allegare al presente atto (all. 1) come risulta dall'atto di comodato stipulato contestualmente alla presente convenzione.

Art. 3 Lavori o trasformazione dei locali in uso al LENS

1. L'Università si impegna a non frapporre veti od altri ostacoli ai lavori di trasformazione e di ampliamento dell'edificio sopradescritto che si rendessero necessari per l'esercizio e lo sviluppo delle attività istituzionali del Laboratorio, a condizione che:

a) ai relativi adempimenti amministrativi, ivi comprese le istanze di autorizzazioni o concessioni e quant'altro prescritto da leggi e da regolamenti, provveda con propri atti il competente organo del Laboratorio;

b) l'Università sia dichiarata esente da qualsivoglia responsabilità per fatti, atti od omissioni connessi all'esecuzione dei lavori suddetti.

2. Dell'intenzione di provvedere all'esecuzione di opere, lavori e trasformazioni che comportino incremento di superfici coperte o di volumetrie e l'acquisizione di concessioni od autorizzazioni amministrative, il Laboratorio dovrà dare tempestiva comunicazione al Rettore dell'Università, mediante lettera raccomandata con a.r.

3. Dette opere, lavori o trasformazioni devono intendersi autorizzati dall'Università ove entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione sopraindicata, non pervengano rilievi da parte del Rettore.

4. Per gli immobili individuati all'art. 2, gli oneri relativi a lavori di manutenzione ordinaria sono a carico del LENS, quelli di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Università.

5. Gli oneri per i lavori che comportino incrementi di superfici o di volumi potranno, su istanza dei competenti organi del LENS, essere assunti dall'Università a proprio carico, totale o parziale, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo adottata in conformità del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze, se previamente autorizzati nelle forme previste dal precedente comma 3 e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Università stessa.

Art. 4 Professori e ricercatori che operano presso il LENS

1. I professori e i ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze possono collaborare con il LENS, per le attività di ricerca, fermo rimanendo l'appartenenza ai ruoli dell'ateneo. In tal caso la loro attività presso il Laboratorio è subordinata a specifica associatura, di durata annuale, disposta dal Direttore del LENS previo nulla osta del Rettore, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento di afferenza.

2. Il personale docente e ricercatore dell'Università, che ai fini delle rispettive ricerche utilizza gli strumenti e le apparecchiature del Laboratorio, risponde a quest'ultimo del loro corretto impiego.

3. Detto personale è tenuto ad uniformarsi alle norme di sicurezza vigenti all'interno del Laboratorio.

4. Tutti i docenti ed i ricercatori dell'Università associati o convenzionati con il Laboratorio possono utilizzare gratuitamente le apparecchiature scientifiche del Laboratorio, secondo le norme interne del Laboratorio.

Art.5 Personale tecnico amministrativo che opera presso il LENS

1. Il personale tecnico amministrativo afferente assegnato al LENS fa parte dei ruoli del personale dell'Università degli Studi di Firenze ed usufruisce di tutte le prerogative e gli strumenti operativi del personale universitario. Tenuto conto dell'attuale organico, composto da nr. 13 unità, il Direttore Generale potrà valutare, su richiesta del Direttore del Lens, l'assegnazione di ulteriori risorse di personale al Laboratorio, con possibilità di detrarre il relativo costo dal contributo annuo di funzionamento.

2. Il Direttore del LENS determina i compiti e le attività del personale in servizio presso il Laboratorio, nel rispetto dei livelli e delle qualifiche di appartenenza. Gli organi del Laboratorio preposti alla direzione di detto personale sono tenuti a segnalare con la massima tempestività tutti gli atti ed i fatti che incidono sullo status giuridico ed economico, ivi comprese le eventuali infrazioni disciplinari.

3. Tutti gli atti relativi all'amministrazione e alla gestione del personale amministrativo e tecnico in servizio presso il Laboratorio, ivi compresi i bandi di concorso per l'assunzione del personale a tempo determinato, i provvedimenti di nomina, gli atti modificativi di *status*, i procedimenti disciplinari, i provvedimenti estintivi del rapporto di impiego, sono di competenza del Direttore Generale dell'Università di Firenze.

4. Il Responsabile Amministrativo del LENS è nominato dal Direttore Generale tra il personale universitario di categoria non inferiore alla D, in possesso di idonea specializzazione; le parti concordano che ove per la complessità delle attività e per le responsabilità gestionali conferite, si reputi imprescindibile che l'incarico di Responsabile amministrativo del Lens sia svolto da personale di categoria EP, il Direttore Generale, su istanza del Direttore del Laboratorio, può disporre l'assegnazione, fermo restando che il relativo onere ulteriore sia a carico del Laboratorio.

5. Il Responsabile amministrativo ha compiti di supporto degli organi di indirizzo e decisionali del LENS, di attuazione delle deliberazioni degli organi e compiti di carattere gestionale e strumentale relativi alle attività del LENS. Il Responsabile Amministrativo del LENS si avvale della consulenza e del supporto di tutte le strutture dell'Ateneo, centrali e decentrate.

6. In presenza di particolari esigenze per le quali si renda necessario o opportuno ricevere l'apporto delle conoscenze e dell'esperienza professionale degli uffici dell'Amministrazione Universitaria, il Direttore Generale, su istanza del Direttore del Laboratorio, garantisce tale collaborazione. In particolare l'Università fornirà il proprio supporto specialistico, ove richiesto, al personale operante presso il Laboratorio per gli adempimenti relativi al consolidamento del sistema economico-patrimoniale e all'adozione del regime di tesoreria unica.

7. Il Direttore del LENS, in relazione alla specificità delle attività del Laboratorio, potrà proporre al Direttore Generale il conferimento di funzioni specialistiche a dipendenti in possesso di idonea qualificazione professionale. La proposta sarà valutata dal Direttore Generale dell'Università, che provvederà in merito previa eventuale procedura di selezione interna. Il relativo costo, ivi compreso l'onere a carico del fondo, sarà valutato dal Direttore Generale se posto a carico del Laboratorio.

Art. 6 Assegni di ricerca

Il LENS, a seguito di apposita delibera di programmazione del proprio Consiglio Direttivo, può richiedere all'Università di attivare assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca interamente finanziati con fondi disponibili nel proprio bilancio. L'Ateneo, per l'attivazione degli assegni individuali, con apposita procedura, le Unità amministrative competenti che seguiranno gli adempimenti amministrativi connessi alla fase applicativa, nel rispetto delle procedure previste nel Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex art. 22 L.240/2010 emanato con decreto rettorale 10/2013 del prot. n. 893.

Art. 7 Dottorato

1. Il LENS, a seguito di apposita delibera di programmazione del proprio Consiglio Direttivo, può richiedere, nell'ambito della pianificazione di Ateneo, di essere sede di corsi di dottorato per i SSD interessati al progetto formativo.

2. I suddetti corsi di dottorato, vengono istituiti con decreto del Rettore. Gli adempimenti amministrativi connessi alla fase applicativa, fanno carico agli Uffici dell'Università, nel rispetto delle procedure previste nel Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di dottorato dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 546/2011 - prot. 41828.

Art. 8 Ricercatori a Tempo Determinato, Professori Associati e Ordinari

1. Il LENS, nell'ambito della sua programmazione scientifica multidisciplinare, può inoltrare all'Università di Firenze, per i vari SSD, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore e l'attivazione di bandi per posti di associato o ordinario, nei settori concorsuali e eventuali SSD inerenti l'ambito della ricerca specifica del LENS, secondo la

tempistica definita degli organi di Ateneo. La relativa attivazione viene disposta dall'Ateneo tramite una apposita procedura, con riferimento ai Dipartimenti referenti dei SSD interessati, ed in conformità con il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 l. 240/2010 e con il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

2. Considerati gli interessi comuni perseguiti, la condivisione e complementarietà della ricerca realizzata presso il LENS con il contributo del personale docente e ricercatore dell'Università, i risultati delle ricerche ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca potranno essere presentati da entrambe le parti, secondo le valutazioni e la procedura prevista dalla struttura di riferimento. Università e LENS si impegnano a definire apposite procedure per la valorizzazione delle attività congiunte ai fini della acquisizione della parte premiale dei fondi di finanziamento ministeriali.

Art.9 Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il LENS e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso i locali del LENS e l'Università, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 61, comma 2, D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura di provenienza del personale. Pertanto il LENS si impegna a nominare un proprio SPP per la redazione del documento di valutazione del rischio.

3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Al personale che lavora al LENS saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.

4. Il Lens è responsabile dell'adozione di tutte le misure di sicurezza che riguardano i propri impianti ed attrezzature.

5. Il personale dell'Università si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico del LENS la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso.

6. Qualora il personale, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle tra le Parti, tendente alla valutazione

del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.

7. La sorveglianza sanitaria del personale sarà assicurata dal proprio medico competente. Per il personale Unifi che comprende tecnici-amministrativi, docenti, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio, studenti dottorandi la competenza è del medico dell'Università.

8. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

9. Il LENS provvede a stipulare a proprio nome e conto e con i fondi a propria disposizione, un apposito contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi ivi compresi gli addetti e gli operatori.

10. Ad esclusione del personale tecnico amministrativo e docente dell'università, già coperto da assicurazione obbligatoria, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio, studenti dottorandi, frequentatori volontari, tesisti e i tirocinanti presso i locali del LENS, possono usufruire della copertura assicurativa per infortuni aderendo al contratto di assicurazione privato convenzionato con Unifi.

11. Assicurazione infortuni: per il personale non Unifi, il LENS sarà responsabile di verificare l'idonea copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art.10 Condivisione di conoscenze e prassi

1. Gli organi di indirizzo di entrambi i partner operano affinché si realizzi la migliore collaborazione di conoscenze e prassi tra i rispettivi uffici amministrativi. Il Responsabile Amministrativo del LENS partecipa alle riunioni organizzative dei Responsabili di Dipartimento e alle riunioni organizzative e informative per il personale degli Uffici di Coordinamento.

2. L'obiettivo di entrambi i partner è l'omogeneizzazione delle procedure e la standardizzazione dei processi a fine di rispetto dei principi di economicità, trasparenza e imparzialità del proprio operato.

3. In presenza di particolari esigenze per le quali si renda necessario od opportuno ricevere l'apporto delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale degli uffici dell'amministrazione universitaria, il Direttore generale, su istanza anche verbale del rappresentante legale del Laboratorio, può, per determinati argomenti o procedure, disporre tale collaborazione.

4. Unifi si impegna all'assistenza sugli standard di gestione tecnica-amministrativa ed eventuali nuovi aggiornamenti.

Art.11 Gestione amministrativa

1. Il LENS si impegna ad una gestione amministrativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di ateneo dell'Università di Firenze ove applicabili, adeguando in particolare il proprio bilancio al sistema di contabilità economica. L'Università per suo conto si impegna con accordi attuativi a favorire presso il LENS l'implementazione delle

procedure e degli applicativi di riferimento che consentano gli allineamenti procedurali attesi.

Art. 12 Oneri a carico del LENS

1. Con la presente convenzione il LENS si impegna a:

a) mettere a disposizione dei ricercatori dell'Università associati ad esso tutte le attrezzature del laboratorio necessarie per l'esecuzione delle loro ricerche, nel rispetto delle norme, statutarie di questo;

b) fornire ai docenti ed ai ricercatori interessati la consulenza scientifica e l'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione delle loro ricerche;

c) far svolgere presso di sé, totalmente o parzialmente, tesi di laurea e di dottorato a studenti dell'Università, mettendo a loro disposizione le attrezzature ed i materiali di normale consumo necessari all'esecuzione della tesi;

d) informare periodicamente il Rettore dell'Università, attraverso una relazione annuale del Direttore, dell'attività di ricerca svolta;

e) trasmettere al Rettore il bilancio preventivo e consuntivo entro trenta giorni dalla loro approvazione;

f) mettere a disposizione dell'Università le competenze scientifiche degli ospiti italiani e stranieri del Laboratorio per attività didattiche di diversi corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione, nelle scuole dirette a fini speciali, nei corsi di perfezionamento e nei corsi di dottorato di ricerca, su richiesta dei competenti organi accademici e previo assenso degli interessati;

g) svolgere attività di formazione su trasferimento tecnologico per conto di Unifi e in collaborazione con strutture dell'Ateneo;

h) si impegna ad indicare l'Università di Firenze come parte terza nei progetti di ricerca;

i) versare all'Università una quota percentuale del budget dei progetti basati al LENS, quantificata secondo le percentuali definite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta del Consiglio direttivo del LENS, sia per le attività commerciali che per i finanziamenti per l'attività di ricerca.

Art. 13 Oneri a carico dell'Università di Firenze

1. Per parte sua l'Università si impegna a:

a) fornire tutto il proprio sostegno, sul piano nazionale ed internazionale, per lo sviluppo scientifico del Laboratorio;

b) sostenere eventuali richieste da parte del LENS di finanziamenti straordinari per grandi apparecchiature da sottoporre al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o ad altre Istituzioni, sia pubbliche che private;

c) fornire, compatibilmente con il proprio assetto organizzativo, la più ampia collaborazione per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali del Laboratorio;

d) prevedere che il LENS, ove di interesse, risulti destinatario delle gare di Ateneo;

e) farsi carico delle spese di gestione sostenute dal LENS per le somministrazioni relative a gas, acqua ed energia elettrica, nella misura che risulterà documentata.

2. La quota associativa prevista, ai sensi art. 3 della legge 30 gennaio 1991 n. 37, a carico dell'Università di Firenze quale membro ordinario del Laboratorio, si intende assolta dagli impegni di cui al comma 1.

Art. 14 Atti aggiuntivi

1. L'Università ed il LENS convengono che ove si manifestino esigenze non previste nel presente accordo per la cui soddisfazione si renda necessaria la collaborazione fra le due parti, le relative soluzioni potranno essere raggiunte attraverso accordi aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 15 Attività per conto terzi

1. Per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionata da terzi, il personale tecnico amministrativo e docente dell'Università di Firenze associato al LENS può essere considerato destinatario di incarichi, per le attività previste e nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi, emanato con decreto rettorale n. 605/2013 prot. 41287.

Art.16 Proprietà intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

4. Il personale strutturato Unifi associato al LENS potrà cedere il diritto alla domanda di brevetto al LENS, nel rispetto del Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario emanato con decreto rettorale n. 595/2013 prot. 40545.

Art. 17 Indennità

1. Lo svolgimento dell'incarico di Direttore dell'Ente è remunerato con un'indennità annua deliberata dal Consiglio Direttivo del LENS. Tale indennità è a carico del Lens e rientra nel contributo annuo di cui al precedente articolo 1 comma 3.

2. L'indennità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze.

Art. 18 Svolgimento del tirocinio

1. In virtù della presente convenzione, ai fini dello svolgimento e della validità dei tirocini, il LENS viene considerato come una struttura dell'Ateneo e non un ente esterno, secondo la disciplina della normativa vigente in materia.

Art. 19 Durata

1. La presente convenzione ha vigore dalla data di stipulazione ed ha la durata di sette anni.

2. Essa è rinnovabile per uguale periodo con manifestazione espressa di entrambe le parti, ove non intervenga disdetta da parte di un contraente da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza.


Art. 20 Scioglimento

1. In caso di scioglimento ai sensi dell'art. 21 dello statuto tutti i beni mobili del Laboratorio ivi compresi gli strumenti e le apparecchiature scientifiche, saranno acquisiti al patrimonio dell'Università, che li ripartirà fra i Dipartimenti, secondo le indicazioni date da una commissione formata dai Direttori dei Dipartimenti interessati, e da un funzionario dell'Università nominato dal Rettore.


Art. 21 Risoluzione controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione e d esecuzione del presente Atto convenzionale, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.



Digitally signed
by PAVONE
FRANCESCO
SAVERIO
Date: 2015.02.04
11:04:15 GET

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
CONVENZIONE LENS_UNIFI_2015(1).signed.pdf#21m (firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 10/02/2015 09:15:36 (UTC Time)	 verifica alla data clicca qui...	SHA-256	ALBERTO TESI	T5ELRT57E09E432M	Regione Toscana/01366030488